

STATUTO SOCIALE

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita una Società Cooperativa di Consumo con la denominazione:

COOPERATIVA DI CONSUMO LA POPOLARE SOCIETÀ PER AZIONI A R.L.

Art. 2 (Sede)

La Cooperativa ha sede in Lecco.

Art. 3 (Durata)

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata oltre detto termine, una o più volte, su conforme deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci assunta con l'osservanza di quanto previsto dal presente Statuto e dalla Legge.

Art. 4 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai Soci il vantaggio economico di contrarre con la Cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle di mercato.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 C.C., la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c.c.

- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi
- c) non può distribuire riserve fra i Soci cooperatori
- d) deve devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico ha ad oggetto: a) l'acquisto e la vendita al minuto e all'ingrosso di derrate e generi alimentari, abbigliamento, arredamento, di articoli casalinghi e di quanto possa occorrere ai Soci e non Soci alle migliori condizioni;

b) l'istituzione di magazzini, spacci, negozi, supermercati, sia nella città di Lecco sia in altre località del territorio nazionale ed internazionale;

c) la produzione, trasformazione e manipolazione di generi necessari all'esercizio dell'attività;

d) il compimento in genere di tutte le operazioni e attività mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, agricole, finanziarie e creditizie che abbiano direttamente o indirettamente attinenza con gli scopi della Cooperativa, in essi compresa la partecipazione a Consorzi ed a Società;

e) l'attuazione di azione calmieratrice per quanto ha attinenza ai prezzi del mercato dei generi di consumo;

f) l'organizzazione di servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza ed al sostegno domiciliare per gli anziani ed i non autosufficienti.

Unicamente al fine di realizzare lo scopo mutualistico e nel rispetto dei limiti di legge la Cooperativa può compiere tutte le operazioni che sono ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, aderire ed assumere interessenze e partecipazioni in altra/e Società, imprese, enti consorzi, associazioni, gruppi cooperativi paritetici, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, prestare garanzie reali.

La Società può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa si ispira ai principi dell'etica sociale cristiana.

La Cooperativa può ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

SOCI - AZIONI

Art. 6 (Soci cooperatori)

Possono assumere la qualifica di Soci tutti i consumatori di beni e fruitori di servizi previsti dall'oggetto sociale siano essi persone fisiche o giuridiche, Società di ogni tipo od altri enti.

In nessun caso possono essere Soci coloro che si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione dichiarando di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e, in particolare, sottoscrivere almeno una azione.

Il contenuto della domanda di ammissione a Socio è stabilito con regolamento ai sensi dell'art. 2521 C.5 del Codice Civile ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528.

I conferimenti dei Soci devono essere eseguiti nei modi e tempi stabiliti dall'organo amministrativo.

Art. 8 (Obblighi dei Soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i Soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione

- del capitale sottoscritto

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal Libro Soci.

La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Azioni)

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero) ciascuna.

Per i Soci preesistenti continua a sussistere l'azione di Euro 2,58 (due virgola cinquantotto) il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Nessun Socio può avere tante azioni il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può subordinare l'ammissione di nuovi Soci al pagamento di un diritto di ammissione determinandone l'ammontare.

Art. 10 (Certificato azionario)

Il certificato azionario è consegnato dopo aver compiuto il versamento dell'intero importo dovuto, e ove richiesto, del relativo diritto di ammissione. Non adempiendo tali obblighi, la domanda del Socio si intende come non avvenuta e gli eventuali versamenti effettuati nel frattempo vengono rimborsati, purché la restituzione venga richiesta per iscritto non oltre tre mesi dall'avviso di inadempienza comunicato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 (Recesso del Socio)

I Soci cooperatori cessano di far parte della Cooperativa per recesso, esclusione o morte.

Il recesso, qualora l'interessato ne faccia richiesta, può essere consentito volta per volta dal Consiglio di Amministrazione salvo i casi in cui esso si verifichi per disposizione di legge.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra soci e società, il recesso ha effetto, in ogni caso, con la chiusura dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

Non possono essere Soci:

gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e tutti coloro che abbiano riportato condanne che importino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o che abbiano comunque interessi o posizioni contrastanti gli scopi della Società per la sua ispirazione ai

principi di etica sociale cristiana.

Oltre a coloro che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente, possono essere esclusi dalla Società per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che si siano resi provatamente responsabili di atti dannosi per l'interesse o il prestigio della Società;
- b) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;
- c) coloro che si siano resi irreperibili;
- d) coloro, infine, che in qualunque modo materialmente o moralmente danneggino la Società o fomentino dissidi o disordini tra i Soci.

L'esclusione del Socio è altresì disciplinata dall'art. 2533 C.C.

Art. 13 (Morte del Socio)

In caso di morte del Socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del Socio receduto.

Si applica l'art. 2534 C.C.

Art. 14 (Rimborso delle azioni)

Nel caso di recesso, esclusione o morte del Socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al Socio. Il pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dalla approvazione del Bilancio stesso (art. 2535 C.C.).

Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni.

In ogni caso il Socio receduto o escluso e gli eredi del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni possedute, oppure della minor somma risultante dal Bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e dedotte le eventuali somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo.

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31.01.1992 n. 59.

Art. 16 (Conferimento ed azioni dei Soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni Socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci).

Art. 17 (Alienazioni delle azioni dei Soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvede ad indicarne altro gradito ovvero provvede a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai Soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei Soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i Soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al Socio sovventore sono attribuiti cinque voti nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai Soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime gravano anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 19 (Recesso dei Soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai Soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei Soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. C.C.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai Soci cooperatori;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai Soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i Soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il Socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni richieste relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il Socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire Socio.

Il provvedimento che nega al Socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo le modalità previste dall'art.43 dello Statuto.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ove sussistano le condizioni previste dalla legge che verranno segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli Soci sovventori entro la misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

Il vantaggio mutualistico può venire determinato anche come risparmio di spesa applicando una riduzione del costo dei beni e servizi al momento dello scambio mutualistico attuato con il Socio.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, con possibile ratifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione che abbia deciso anticipi sul ristorno sulla base di periodici bilanci infraperiodo, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta;
- b) buoni sconto per ulteriori acquisti;
- c) aumento del valore delle azioni detenute da ciascun Socio;
- d) emissione di obbligazioni;
- e) emissione di altri strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci deve essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il Socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati fra loro):

- a) percentuale sugli acquisti effettuati nell'anno di riferimento;
- b) percentuale sugli acquisti effettuati in un periodo determinato.

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- e) il/i Revisore/i per la revisione legale dei conti, se nominato/i.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea è ordinaria o straordinaria à sensi di legge.

La convocazione deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso inviato ai Soci e agli altri aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con mezzi di comunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. In alternativa la convocazione ha effetto mediante affissione dell'avviso di convocazione, insieme con l'ordine del giorno, nella sede sociale e nei punti di vendita gestiti dalla Società e su un quotidiano locale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con quegli altri mezzi di pubblicità che il Consiglio stesso ritiene opportuno adottare.

Per ogni altro aspetto della convocazione, per le competenze ed in genere per la disciplina della Assemblea si applica la normativa in tema di Società per azioni se non derogata dalla specifica disciplina delle Società cooperative.

In presenza di diverse o particolari categorie di azioni possono tenersi assemblee separate.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti i punti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo e per la nomina delle cariche sociali di cui al successivo art. 30.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla modifica dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della Società o sulla sua fusione con altre Società, anche mediante incorporazione, le deliberazioni devono essere assunte:

- a) in prima convocazione con la presenza anche per rappresentanza e col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i Soci;
- b) in seconda convocazione con la presenza, anche per rappresentanza, di qualunque numero dei Soci aventi diritto e col voto favorevole di almeno i quattro quinti dei partecipanti alla votazione.

Art. 28 (Diritto di voto)

Ai sensi dell'art. 2538 C.C. nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità con la delibera che ne determina l'emissione.

Ai Soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in conformità con la delibera che ne determina l'emissione.

Per la rappresentanza in assemblea si applica l'art. 2539 C.C.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Essa sceglie fra i Soci due scrutatori e nomina un segretario, che può essere un non Socio.

Art. 30 (Modalità delle votazioni)

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art.31 (Assemblee separate)

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee separate contestualmente all'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi entro quindici giorni dalla data fissata per le assemblee separate. Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della Cooperativa sono raggruppati in sezioni, formate avendo particolare riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività ciò sia ritenuto opportuno per gli organi della Cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore al numero di soci che il Consiglio stabilirà. Qualora il numero di soci di una sezione riduca al di sotto della soglia sopra stabilita il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. I delegati eletti dalle assemblee separate, compresi quelli espressi dalle eventuali minoranze, devono essere soci; rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti.

I delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti.

L'assemblea separata nomina delegati supplenti che sostituiscano quelli effettivi qualora impossibilitati a partecipare all'assemblea generale.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Nelle assemblee separate hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e iscritti alla sezione interessata.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

E' compito del Consiglio di Amministrazione l'approvazione di un regolamento che disciplini i lavori assembleari e pertanto, tra l'altro, le seguenti materie:

- a) raggruppamento dei soci in sezioni ai fini della formazione delle assemblee separate;
- b) numero dei delegati che può essere espresso da ciascuna assemblea separata;
- c) modalità di svolgimento ed ordine del dibattito assembleare.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 32 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7, 9 o 11 membri eletti dall'Assemblea, che ne determina di volta in volta il numero, fra le persone dei Soci operatori in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione si rinnova parzialmente ogni esercizio con le seguenti modalità:

a) nei primi due anni:

nr. 2 Amministratori all'anno qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri;

nr. 3 Amministratori all'anno qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 9 membri;

nr. 4 Amministratori all'anno qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da 11 membri
b) nel terzo anno: nr. 3 Amministratori.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 2386 del Codice Civile.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in luogo dei mancanti assumono il posto e l'anzianità di quelli in sostituzione dei quali sono stati nominati e, nel caso di nomine contemporanee a posti di diversa durata, quelli di più lunga durata spettano agli eletti con maggior numero di voti, prevalendo, a parità di voti, l'anzianità di età.

Art. 34 (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente. Essi durano in carica fino a che ricoprono la carica di Amministratori. In caso di assenza del Vice Presidente, le funzioni relative sono assunte dal Consigliere più anziano in età, a meno che il Consiglio le abbia attribuite ad altri suoi membri.

Il Consiglio può nominare un segretario scelto fra i suoi membri, oppure chiamare a tale ufficio il Direttore o, in sua assenza, chi lo sostituisce ovvero un dipendente della Cooperativa

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da parte di almeno due Amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi agli Amministratori e ai Sindaci effettivi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o e-mail inviati in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Art. 36 (Compiti del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali tutte le facoltà che non siano per legge o per Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei Soci. Il Consiglio ha, quindi, tra le altre facoltà, quelle di:

- a) curare l'esecuzione di tutti i deliberati dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci con la prescritta relazione sull'andamento della gestione alla fine di ogni esercizio;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
- e) assumere, licenziare, stabilire le retribuzioni al personale e fissarne le mansioni;
- f) deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi e cooperative, ad organismi federativi e consortili e ad ogni altro ente la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai Soci;

- g) transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società;
- h) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna, inerenti alla attività sociale, acquistare o vendere immobili, prestare cauzioni, costituire garanzie e pegni;
- i) acconsentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e privilegi, rinunce ad ipoteche legali e qualsiasi altra formalità ipotecaria in genere, anche senza pagamento del credito garantito;
- j) autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli uffici pubblici.

Art. 37 (Comitato Esecutivo e procuratori)

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere.

Non possono essere delegati i poteri circa le materie previste dall'art.2544 c.c.

Almeno ogni sei mesi il Comitato Esecutivo deve riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può pure nominare procuratori anche estranei al Consiglio.

Art. 38 (Compensi agli amministratori)

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina il compenso dovuto agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Art. 39 (Rappresentanza)

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Può perciò con la sola sua firma rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può rilasciare procure anche per ricorsi o contro ricorsi alle pubbliche amministrazioni nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 40

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, la quale nomina pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41

Se sussistono le condizioni previste dall'art.2409 BIS secondo comma c.c. il Collegio Sindacale, esercita anche la revisione legale dei conti.

In ogni altro caso o quando venga comunque deliberato dall'assemblea dei Soci, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

IL DIRETTORE

Art. 42

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale risponde.

Il Direttore, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti con i poteri di spesa nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

In particolare deve dedicare la sua opera esclusivamente a vantaggio della Società, coordinare in ogni miglior modo la gestione dell'attività sociale e, in particolare, l'andamento commerciale, tecnico e amministrativo della stessa, astenendosi da qualsiasi partecipazione in affari della stessa natura delle operazioni della Società o contrarie all'interesse della stessa.

Il Direttore rappresenta la Società di fronte a terzi tanto nelle contrattazioni che nei giudizi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore cura la parte esecutiva delle operazioni della Società, con la responsabilità di cui al Codice Civile, e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Si obbliga alla più rigorosa osservanza delle disposizioni generali di Legge e di regolamento.

Il Direttore interviene alle adunanze del Consiglio e ne può assumere la funzione di segretario.

Il Direttore è il capo di tutto il personale dipendente e della struttura della Società. Egli ne propone l'assunzione, l'attribuzione delle mansioni e delle responsabilità, la retribuzione, la promozione, i provvedimenti di natura disciplinare ed il licenziamento al Consiglio di Amministrazione. In caso di vacanza, malattia o assenza o di qualunque altro impedimento, il Direttore viene sostituito, ove esista, dal Vice Direttore ovvero dalla persona che verrà designata dal Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci ovvero nei loro confronti sono devolute al giudizio di un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Società su istanza della parte più diligente.

Non possono essere oggetto della presente clausola compromissoria le controversie per le quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'organo arbitrale decide in via irrituale secondo equità.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.Lgs.n.5 del 17/1/2003 presso l'organismo di conciliazione promosso dalla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato di Lecco.

Art. 44 (Scioglimento e liquidazione)

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i Soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dall'art.26. Negli stessi regolamenti possono essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se vengono costituiti.

Art. 46 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle Società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle Società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle Società per azioni.